

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,06*).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 1) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Corrado Clini nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore (ore 10,09)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-bis, n. 1, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, per i reati di cui agli articoli: 416 del codice penale (associazione

per delinquere); 81 capoverso, 319 e 319-*bis* del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio continuata e aggravata); 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); con l'aggravante di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 146 del 16 marzo 2006 (reato transnazionale)».

La richiesta è stata trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma il 20 giugno 2022.

La relazione è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere per tutte le imputazioni contestate, attesa la sussistenza nel caso di specie dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Chiedo al relatore, senatore Paroli, se intende integrare la relazione scritta.

PAROLI, *relatore*. Signor Presidente, anche se lei ha già anticipato gran parte del contenuto, credo possa essere opportuno ricordare ai colleghi l'accaduto, l'attività della Giunta e, seppur brevemente, il tema che stiamo trattando.

Come lei ha anticipato, in data 20 giugno 2022, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, in conformità a quanto disposto dal Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, con relazione depositata il 16 giugno del 2022, ha trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica gli atti del procedimento penale, sezione reati ministeriali, nei confronti del dottor Corrado Clini, nella qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, per l'avvio della procedura di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in ordine ai reati di cui agli articoli 416 del codice penale (associazione a delinquere); 81 capoverso, 319 e 319-*bis* del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio continuata e aggravata), 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); con l'aggravante di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 146 del 16 marzo del 2006.

La complessa vicenda, colleghi, contestata all'ex ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Corrado Clini, è stata poi illustrata nella seduta della Giunta del 7 marzo 2023, al cui resoconto si rinvia. Si precisa però preliminarmente sul piano metodologico che l'autorizzazione a procedere... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Paroli, non la voglio interrompere ma devo farlo.

Collegli, chi non intende seguire ovviamente non è obbligato a stare in Aula, semmai il contrario. Tra l'altro, se siamo pochi in Aula rimbombano maggiormente le voci di sottofondo. Anche la Presidenza fa fatica a seguire il senatore Paroli.

PAROLI, *relatore*. Dicevo che preliminarmente si precisa sul piano metodologico che l'autorizzazione a procedere di quel combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, applicabile ai soli reati ministeriali, ossia per i reati commessi dal ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, differisce totalmente dall'inviolabilità prevista al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

L'articolo 9, comma 3, della citata legge costituzionale delimita espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze distinte tra di loro, ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il proseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.

La prima decisione, quindi, che la Giunta è stata chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura quindi come una condizione necessaria, ma non sufficiente. Un reato può essere infatti valutato come ministeriale in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali e, tuttavia, non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Si evidenzia che il tribunale dei Ministri ha ravvisato la natura ministeriale ed ha conseguentemente rivolto al Senato l'autorizzazione a procedere per tale tipologia di reati. Si ritiene che tale tesi sia condivisibile, atteso che nel caso di specie è sicuramente ravvisabile la ministerialità del reato, dal momento che tutti i fatti dei quali è accusato il dottor Clini sono riconducibili alla competenza funzionale dello stesso quando era in carica come Ministro.

La Giunta è stata inoltre chiamata a verificare, in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, in merito alla sussistenza di una delle due scriminanti previste dal citato articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e cioè se il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. L'inciso: «con valutazione insindacabile» contenuto nella disposizione costituzionale in questione costituisce un *unicum* nell'ambito della normativa di rango costituzionale, nel senso che in nessun'altra disposizione si precisa che la valutazione della Camera competente è insindacabile. Tale circostanza conferma ulteriormente l'attenzione che ha posto il legislatore costituzionale all'autonomia del Parlamento, precludendo alla Consulta un sindacato di merito sulle valutazioni su tale scriminante *extra ordinem* effettuate dalla Camera competente.

Nel caso in esame non appare configurabile la prima delle esimenti previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989; mentre si può ritenere che ricorra la seconda delle scriminanti in questione, ossia quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. È necessario precisare che, per il diniego

dell'autorizzazione a procedere, il comma 3 sopra citato richiede la ricorrenza di una o dell'altra scriminante alternativamente e non quindi cumulativamente, come evidenziato dalla locuzione «ovvero». Con riferimento alla seconda delle citate scriminanti, occorre chiarire che un Ministro potrebbe anche aver perseguito un preminente interesse pubblico, senza però che tale sua finalità possa essere riconducibile all'esercizio della funzione di Governo.

La legge costituzionale non cita l'esercizio della funzione di Governo casualmente, ma lo fa con un obiettivo specifico, ossia quello di garantire la salvaguardia dell'autonomia di tale funzione nei casi in cui la stessa sia rivolta al perseguimento di un preminente interesse pubblico. Se nella prima scriminante il legislatore parla di interesse dello Stato, nella seconda fa riferimento al preminente interesse pubblico, concetto non coincidente del tutto con il primo. Inoltre, nella prima scriminante si dice che il Ministro deve avere agito per la tutela di un interesse dello Stato, mentre nella seconda si parla di perseguimento di un preminente interesse pubblico e non quindi di tutela di tale interesse, in modo tale da valorizzare il profilo teleologico della condotta del Ministro.

Venendo al caso di specie, la condotta del ministro Clini relativamente al Montenegro si colloca in un contesto politico istituzionale piuttosto ampio, senza ombra di dubbio riconducibile all'azione di Governo. Occorre a tale proposito rammentare che l'allora presidente del Consiglio Monti, nell'espone il programma di Governo dinanzi al Senato della Repubblica il 17 novembre 2011, richiamava - da un lato - il risanamento della finanza pubblica e il rilancio della crescita, che avrebbero dovuto contribuire a rafforzare la posizione dell'Italia in Europa e più in generale la nostra politica estera; dall'altro, la vocazione europeistica del nostro Paese, sottolineando peraltro come l'Italia abbia bisogno di una politica estera coerente con i nostri impegni e di una ripresa di iniziativa nelle aree dove vi siano significativi interessi nazionali. A tali dichiarazioni programmatiche facevano peraltro seguito, in data 22 novembre 2011, le comunicazioni del dottor Clini in qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'allora 13ª Commissione del Senato in merito agli indirizzi generali della politica del Dicastero. L'interesse pubblico nell'esercizio dell'azione di Governo, e in particolare l'interesse pubblico alla cooperazione internazionale in materia ambientale, emerge *ictu oculi* da diversi elementi. A tal proposito si evidenzia che a livello internazionale nel dicembre 2011 il dottor Clini ha guidato la negoziazione italiana nel citato *summit* ONU del clima a Durban, in Sudafrica, e nel gennaio dell'anno successivo ha presentato le iniziative per il Vertice mondiale della terra in programma a Rio de Janeiro per il mese di giugno.

Nella memoria che il dottor Clini ci ha sottoposto, egli evidenzia come la cooperazione ambientale con Serbia e Montenegro avesse preso avvio già anteriormente alla sua assunzione della carica di Ministro e precisamente da un accordo firmato a Johannesburg nel 2002 dai Ministri dell'Italia e della Serbia in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. In particolare, poi, dopo l'indipendenza del Montenegro nel 2006, il programma di cooperazione ha avuto un ulteriore impulso di espansione, con il supporto del Ministero degli affari esteri e dell'ambasciata italiana in Montenegro. Il dottor Clini ha sostenuto che, in relazione ai progetti sopra citati, la situazione si è

posta nel senso di dare attuazione a indirizzi strategici della politica estera italiana e tale affermazione, colleghi, appare suffragata da tutti questi elementi.

Appare, quindi, da quanto esposto, come le attività del ministro Clini si pongano in senso coerente con quelli che erano i principi ispiratori della politica governativa dell'epoca, con particolare riguardo alla vocazione europeista dell'Italia e alle politiche per lo sviluppo e la crescita, trasfondendole nel settore di pertinenza del Ministero dell'ambiente. In questo caso, appare evidente dagli elementi richiamati come il perseguimento di un preminente interesse pubblico sia consistito - da un lato - nel tentativo di promuovere la conversione verde soprattutto dei Paesi di nuova economia e di crescita, tra i quali rientra il Montenegro e - dall'altro - nel promuovere progetti tesi a sostenere l'adesione del Paese balcanico all'Unione europea.

In conclusione, signor Presidente, la Giunta, per i motivi fin qui evidenziati, propone - come lei ha già detto - a maggioranza all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere per tutte le imputazioni contestate, attesa la sussistenza, in questo caso, dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Blaise Pascal», di Pomezia, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori, che hanno l'occasione di assistere a una discussione su un punto dirimente di applicazione della nostra Carta costituzionale. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 1 (ore 10,23)

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. A lei l'onere e l'onore di rappresentare il caso agli studenti e all'Assemblea.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, sarò il più breve possibile, anche perché si tratta di un caso molto complesso, che peraltro si caratterizza per due elementi che lo rendono molto particolare.

Il primo elemento è che stiamo parlando di fatti accaduti tantissimo tempo fa, nel senso che il dottor Clini è stato Ministro dell'ambiente nel Governo Monti, e quindi parliamo della XVI legislatura. Dico ai ragazzi e agli

studenti che ci guardano dalle tribune che siamo arrivati alla XIX legislatura e stiamo quindi discutendo di fatti antichissimi. Il secondo elemento caratterizzante è che in questa vicenda il dottor Clini è imputato per gli stessi fatti sia come direttore generale del Ministero, sia poi a seguire, in una seconda fase, come Ministro dell'ambiente. Quindi, abbiamo due procedimenti che stanno comunque procedendo parallelamente perché il dottor Clini è chiamato a rispondere esattamente delle medesime condotte anche come direttore generale e, in quanto non Ministro, certamente dovrà essere giudicato per quei fatti ed eventualmente sanzionato, sempre che non intervenga la prescrizione perché stiamo parlando di fatti molto antichi.

Noi voteremo a favore delle conclusioni Giunta, anche se la complessità della questione rende difficile un giudizio così netto.

E spiego anche qual è, dal punto di vista tecnico, la difficoltà che - devo dirlo ai colleghi - anche il relatore, il collega Paroli, durante i lavori ha dovuto evidenziare. C'è stato un momento del nostro lavoro nel quale abbiamo pensato di chiudere per alcuni dei fatti contestati con una certa deliberazione e rimandare gli atti al giudice remittente per altri fatti. In realtà, tecnicamente questo non sarà possibile e, quindi, siamo costretti ad arrivare ad una decisione unica su fatti che però hanno caratteristiche diverse.

È chiaro che, per esempio, pensare a un reato ministeriale con una turbativa d'asta è più semplice: ammettiamo che nel perseguimento dell'interesse pubblico si siano eccessivamente semplificate le norme procedurali per quell'asta. È chiaro che il Ministro può dire che stava cercando di implementare l'interesse pubblico che, in questo caso, secondo me è fuori discussione, perché la collaborazione con Serbia e Montenegro e in genere con i Balcani occidentali è un elemento caratterizzante della politica estera di tutti i Governi della Repubblica. Per noi i Balcani occidentali sono un luogo *core*, un luogo centrale della nostra attività di politica estera, e che il Ministro degli affari esteri facesse di tutto per migliorare e stringere la collaborazione tra il nostro Paese, la Serbia e il Montenegro è assolutamente fuori discussione.

Voglio ricordare, per esempio, che non molti anni fa abbiamo steso un cavo per il passaggio dell'alta tensione tra Montenegro e Italia ed è stato un momento molto importante della nostra collaborazione proprio dal punto di vista energetico. Quindi, da questo punto di vista, non ho alcuna perplessità.

È chiaro che, quando il giudice remittente costruisce un reato come quello della corruzione, diventa un po' più complicato capire come un fatto di quel genere possa realizzare un interesse pubblico. Devo dire, però, che costretti a decidere nell'incertezza; considerato che è fuori discussione il fatto che lavorare con Serbia e Montenegro sia parte della nostra politica estera e della nostra politica energetica e tenuto conto - ed è per me l'elemento prevalente - che qualsiasi decisione prenderà l'Assemblea, comunque per quei fatti il ministro Clini sarà chiamato a rispondere in quanto direttore generale. Nella complessità di tutti gli elementi, la nostra valutazione, per non dare un giudizio di astensione - secondo me in casi come questi non è mai appropriato perché, se il giudice richiede un parere vincolante così importante, è giusto rispondere sì o no e lavarsene le mani non mi sembra la soluzione migliore - a nome del mio Gruppo io ritengo prevalenti gli elementi per votare a favore della relazione del collega Paroli. E si vota nella consapevolezza che su quei

fatti il giudice ordinario continuerà le sue valutazioni e sarà il giudice ordinario a decidere eventualmente della responsabilità penale del dottor Clini per quei fatti e dell'eventuale applicazione di una sanzione penale a suo carico.

DAMANTE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, la relazione proposta dal relatore non ci ha convinto, né nel merito, né nel metodo.

Andiamo con ordine: nel merito, la discriminante prevista all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, opera nei casi in cui l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo. Sul punto la relazione proposta è esaustiva e spiega bene cosa si intende per la prima ipotesi, per la seconda; il motivo secondo il quale la fattispecie non ricade nella prima ipotesi è il perché, invece, la condotta dell'ex Ministro potrebbe ricadere nella seconda, cioè per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo.

Tuttavia, a nostro avviso, una valutazione a monte andrebbe fatta. La tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante rappresenta un fine di per sé preminente, volto ad assicurare la sopravvivenza stessa dello Stato, e andrebbe inteso quale interesse e presupposto di tutti gli altri interessi.

Per quanto concerne invece il perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo, al fine di creare i presupposti per l'applicazione o no della scriminante, andrebbe compiuta una necessaria valutazione di preminenza dell'interesse pubblico rispetto alla confliggente fattispecie incriminatrice oggetto di valutazione; elemento che, per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, non è richiesto.

Dalla lettura della relazione conclusiva non traspare alcuna condotta integratrice di reato posto in essere dall'allora ministro Clini, quasi che le ben 34 pagine trasmesse alla Presidenza del Senato dalla procura della Repubblica di Roma, con le quali venivano contestate molteplici condotte di reato all'ex Ministro, non fossero mai esistite. Di conseguenza, a nostro avviso, non è stata compiuta una necessaria valutazione di preminenza dell'interesse pubblico rispetto alle ipotesi di reato contestate.

Dalla valutazione della relazione, infatti, appare che la Giunta si sia soffermata solo e soltanto alla mera rispondenza della condotta del Ministro a un interesse pubblico e che tale azione sia in linea con l'esercizio della funzione di Governo. Non si pongono in stretta correlazione le fattispecie di reato con l'interesse pubblico, bensì si mettono in risalto le condotte astrattamente poste in essere dal Ministro con la rispondenza a un interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo.

Nella relazione si fa riferimento - cito testualmente - al fatto che «le attività del ministro Clini si pongano in senso coerente con quelli che erano i principi ispiratori della politica governativa dell'epoca», ma non si procede a

un bilanciamento tra tali politiche e il fatto che il perseguimento delle stesse sia avvenuto mediante condotte atte a integrare i delitti di cui agli articoli 416, 319 e 319-*bis* del codice penale.

A questo punto, avendo escluso l'applicabilità della prima scriminante e ricadendo nella seconda ipotesi, la proposta conclusiva del relatore avrebbe dovuto contenere questo giudizio di preminenza; cosa che purtroppo non appare. Si sarebbe dovuta infatti accertare la funzionalizzazione della condotta criminale all'interesse pubblico e, quindi, che l'associazione a delinquere fosse funzionale al perseguimento del preminente interesse pubblico, ponendosi come unica condotta attraverso la quale perseguire l'interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo, che altrimenti sarebbe stato pregiudicato. Sarebbe stato infatti opportuno che la Giunta, in sede di votazione, avesse valutato le condotte del Ministro anche relativamente ai copiosi investimenti di diversi milioni di euro, presi dalle tasche degli italiani, su progetti che intervenivano per abbassare le emissioni in territorio nazionale, aiutando però altri Paesi a ridurre le loro. A me sarebbe piaciuto avere spiegazioni e capire la *ratio*, che mi risulta incomprensibile, di stanziare centinaia di milioni di euro per aiutare un Paese come la Cina, seconda potenza mondiale per il PIL, a disinquinarsi. Nel caso di specie non si riscontra dunque alcun perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo. Si registra piuttosto, come sostenuto tra l'altro dagli organi inquirenti, un interesse privato - questo sì - preminente rispetto al coincidente, ma subordinato all'interesse pubblico.

Questo per quanto ottiene al merito. Passiamo al metodo. Neanche la stessa maggioranza è convinta del testo da essa proposto. Ciò si evince anche dallo svolgimento dei lavori che abbiamo avuto in Giunta; in un primo momento era stata formulata una proposta conclusiva, invece oggi ne vagliamo un'altra totalmente diversa, che ha sostituito la precedente. Le due differiscono in maniera sostanziale nel dispositivo. In parole povere e in breve, nella prima relazione conclusiva la maggioranza proponeva una reiezione meramente procedurale invece che il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria. La prassi consolidata vuole però che, nei casi in cui la Giunta ravvisi l'incompletezza delle indagini, al fine di pervenire a una compiuta valutazione, la stessa richieda di norma il rinvio degli atti. Infatti, siccome l'accertamento del perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo è di competenza della Giunta e dell'Aula, il compito del Senato è formulare questa valutazione politica, non spettando di inquadrarne il profilo giuridico e giudiziario.

Relativamente al caso di specie, dunque, non avrebbe avuto formalmente gli elementi per poter decidere sulla questione; quindi la formula della reiezione solo procedurale non sarebbe stata né giustificata, né sufficiente. Forse la maggioranza si è accorta dell'errore e ha stravolto il dispositivo nella seconda relazione conclusiva, che oggi stiamo votando qui in Aula. Ma a questo punto mi chiedo: quali sono gli elementi aggiuntivi che hanno portato la maggioranza a stravolgere la relazione conclusiva, senza che tra l'altro sia stato trasmesso alcun atto alla Giunta o un ulteriore documento da far cambiare idea al relatore?

Altre due valutazioni, se posso, Presidente, desidero svolgere. La prima è di ordine generale. A nostro avviso, c'è un totale sviamento rispetto al ruolo che il Regolamento del Senato impone alla Giunta. Da organo paragiurisdizionale, che assume decisioni basate su precisi presupposti di fatto e di diritto, si è passati a uno assolutamente politico; anzi in questa circostanza direi politico per eccellenza, che giudica sulla base della forza data dai numeri parlamentari, prendendo quindi decisioni fondate più su presupposti corporativistici piuttosto che su di un attento studio delle carte. A nostro avviso, a questa deriva dobbiamo porre rimedio. E faccio un appello a lei, Presidente.

La seconda, più che una valutazione, sono domande che vorrei rivolgere soprattutto ai colleghi della maggioranza. Perché la proposta non è stata votata nella stessa seduta in cui è stata votata la proposta di Gasparri? Erano insieme nell'ordine del giorno. Perché è stata messa proprio oggi all'ordine del giorno? Perché è stata calendarizzata insieme a un atto che, ai fini dell'approvazione, necessita della maggioranza assoluta dei componenti del Senato? Vi chiedo, colleghi, qual è il *quorum* deliberativo richiesto per le domande di autorizzazione a procedere *ex* articolo 96 della Costituzione? Io ovviamente una risposta me la sono data e non credo che si discosti molto da quella che si daranno i colleghi della maggioranza.

Per le ragioni illustrate, sia sotto il profilo del merito che del metodo, e per l'estrema gravità dei reati contestati, esprimo il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio, Presidente. Molto brevemente, il Gruppo Lega anticipa il voto a favore della relazione proposta dal relatore Paroli.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 10,37)

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi, l'Aula è piuttosto disattenta, nonostante stiamo discutendo, al di là del caso concreto, un caso di scuola molto rilevante. Tra l'altro, anticipo che le conclusioni a cui è arrivata la Giunta maggioritariamente, con il nostro voto contrario, non hanno assolutamente precedenti. Un precedente in termini, quello del ministro Matteoli, era stato giudicato esattamente nel senso di non ritenere la sussistenza dell'interesse pubblico.

Vorrei allora sottoporvi alcune considerazioni. In primo luogo, non voglio ricordare il tenore delle imputazioni per sottolineare, in un clima etico,

la gravità delle contestazioni. Il problema non è la gravità delle contestazioni, e cioè corruzione, associazione a delinquere, turbativa d'asta e quant'altro. La questione è che, con queste contestazioni, si contestano delle condotte concrete che hanno al centro un dare e un avere. Capisco che spesso l'attenzione scema e che viene considerato un fraseggiare di rito dire che se ne deve occupare la magistratura. Dire, però, che se ne deve occupare la magistratura vuol dire esattamente questo.

Qual è il fulcro della nostra decisione? La nostra decisione sta nel fatto che i Padri costituenti hanno stabilito che, qualora ci sia la ragion di Stato al massimo livello, cioè il preminente interesse pubblico, quindi - ripeto - la ragion di Stato, possa sussistere questa scriminante: quando si tratti di azioni dirette all'interesse pubblico.

Prendiamo, allora, una delle imputazioni. Nel caso della corruzione, non stiamo giudicando o discutendo della direzione delle politiche del Ministero dell'ambiente, come hanno esposto i colleghi che mi hanno preceduto. E io sono veramente incuriosita di come possa reggere, sotto il profilo logico, questa argomentazione. Noi non stiamo discutendo dei rapporti con i serbi o altro. Noi stiamo discutendo se, a fronte di una contestazione di un dare e un ricevere, che è tipico della corruzione, esista il preminente interesse pubblico. Il fatto che tale sussistenza dovrà essere accertata nel processo non può essere oltrepassata con un abile e ginnico salto logico, perché sono fatti che devono essere provati, nella loro sussistenza o no.

Altrimenti, noi arriveremmo al paradosso, a un caso unico, senza alcun precedente, anche se quest'Assemblea ci ha abbastanza abituato ad operare dei casi senza precedenti, che travolgono il dettato costituzionale. Noi staremmo per stabilire che, quando c'è un dare e un avere, ciò può essere nell'interesse pubblico. Io vorrei che quest'Assemblea si rendesse conto di che cosa stiamo discutendo. Quando noi abbiamo discusso, per ben tre volte, del caso del ministro Salvini, esattamente sulla sussistenza o meno della scriminante di cui all'articolo 96, naturalmente ci siamo confrontati. Abbiamo votato in modo diverso, giudicando se la condotta, nota ormai anche per gli ultimi fatti di cronaca, di non far scendere i migranti dalla nave che li aveva soccorsi, fosse scriminata e se rientrasse in una condotta di direzione politica.

In quel caso, potevamo pensare diversamente, ma i presupposti per discutere c'erano. Qui, noi stiamo discutendo di un qualcosa per cui mancano totalmente i presupposti e io vorrei che ci rendessimo conto della gravità del precedente che ci stiamo apprestando a stabilire. Il ministro Clini in Giunta ha esposto, legittimamente dal suo punto di vista, una serie di osservazioni inerenti alla prova dei fatti. Noi, però, non possiamo entrare nel merito di questi fatti: e non per una eleganza di linguaggio o per un garbo istituzionale. Noi non possiamo entrare nel merito di questo, perché travolgeremmo un principio a garanzia dei singoli cittadini, qualsiasi posizione occupino nel momento in cui vengono giudicati. Noi travolgeremmo il principio della separazione dei poteri.

Per fare alcune considerazioni riassuntive, la Giunta non è chiamata a pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse. La Giunta prima e l'Assemblea poi hanno solo la possibilità di negare l'autorizzazione a procedere, ove risulti che

il Ministro abbia agito a tutela di un interesse nazionale ovvero nel perseguimento di un preminente interesse pubblico. Quelle condotte concrete, però, non si possono cancellare. Il relatore ha provato a cancellarle, in una iniziale proposta di relazione in Giunta, perché era evidente che rappresentavano un ostacolo insuperabile, ma non possono essere cancellate.

Noi non possiamo assolutamente giudicare ed acquisire che, se c'è un dare ed un avere, questo dare ed avere può avere la direzione di un interesse pubblico. E vorrei ancora sottolineare che questa scriminante, che deroga alla giurisdizione, è eccezionale. Tanto è vero che le Camere possono negare l'autorizzazione o concederla, ma non si sostituiscono mai alla valutazione del giudice, né possono farlo. Deve trattarsi di una scriminante di una grande intensità. Leopoldo Elia ha parlato di ragione di Costituzione, neanche di ragion di Stato: ha usato l'espressione «ragione di Costituzione».

In conclusione, vorrei ancora una volta sottolineare che, tutte le volte che operiamo una torsione che lega le garanzie fondamentali della Costituzione al consenso maggioritario, noi non stiamo affermando il primato della politica. È una discussione di questi ultimi giorni: a me preoccupa molto una sorta di collettiva perdita della cultura costituzionale, che dovrebbe essere assolutamente comune a tutti noi, a qualsiasi schieramento politico apparteniamo. Noi travoliamo i principi fondamentali, stabiliti nella Costituzione, del rapporto tra il potere e la libertà dei singoli cittadini, tutte le volte che facciamo prevalere il principio del consenso maggioritario. Non stiamo parlando della ragion di Stato o della ragion di Costituzione, per essere più eleganti con Leopoldo Elia, che non solo è un elegante presupposto e un elegante principio, ma sta anche alla base delle democrazie liberali. Attenzione, non stiamo esprimendo oggi un voto qualsiasi: qualora prevalesse la negatoria dell'autorizzazione a procedere, faremmo qualcosa che non ha assolutamente alcun precedente.

Devo dire che mi stupisco anche del cambiamento di valutazione di alcuni componenti della Giunta, perché il salvagente della complessa imputazione, per cui comunque un giudice si pronuncerà sull'altro aspetto, è assolutamente bucato e non regge il vaglio dell'impostazione costituzionale.

Per queste ragioni, voteremo contro le conclusioni della relazione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Ricordo che la proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento, si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Ricordo altresì che il risultato non verrà proclamato immediatamente.

I senatori che non abbiano partecipato al voto potranno successivamente recarsi al banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali custoditi. Tale facoltà potrà essere esercitata nel corso della seduta odierna fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista al termine della discussione congiunta della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e della annessa relazione sullo scostamento. Concluse le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione del risultato.

Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*.

I senatori favorevoli alla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari presso il banco della Presidenza. Tale facoltà potrà essere esercitata fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista al termine della discussione congiunta della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e della annessa relazione sullo scostamento.

Discussione congiunta del documento:

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale) (ore 10,50)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 100 alla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Approvazione della proposta di risoluzione n. 3 alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del documento LVII, n.1-*bis* e dell'annessa relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, prima che il Presidente della Commissione bilancio apra i lavori sulla Nota di aggiornamento al DEF, ci preme precisare e sottoporre all'attenzione della Presidenza, a nome di tutto

risoluzione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 100, presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli e Biancofiore, alla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sulla proposta di risoluzione n. 3 alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, accettata dal Governo, non sono stati presentati emendamenti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Liris, Borghi Claudio, Damiani e Borghese.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 1, 2, 4 e 5. L'esame della Nota di aggiornamento è così concluso.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 1 (ore 17,20)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*.

Invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 1):

Senatori presenti	177
Senatori votanti	176
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	103
Favorevoli	118
Contrari	54

Astenuti	4
----------	---

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,23)

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale (ore 17,03)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale.

Con il ricorso depositato il 7 febbraio 2023, il tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del senatore della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea nella seduta del 16 febbraio 2022 ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio 2023. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 14 settembre 2023.

Nella seduta del 3 ottobre 2023 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Ha facoltà di intervenire il vice presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Scalfarotto.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo per chiarire a tutti i colleghi di cosa stiamo parlando e cosa voteremo.

È una procedura quella in esame definita nella scorsa legislatura riguardante le dichiarazioni di un ex senatore. L'Assemblea decise allora che quelle dichiarazioni fossero coperte da insindacabilità. Si tratta quindi di una vicenda della scorsa legislatura. Il tribunale di Catania, però, vista la decisione del Senato della scorsa legislatura, ha ritenuto di dire che essa non fosse legittima, chiedendo quindi alla Corte costituzionale di dichiarare che il deliberato del Senato non fosse costituzionalmente conforme.

Sta a noi decidere se vogliamo che il Senato vada davanti alla Corte costituzionale a difendersi o se vogliamo che il procedimento prosegua con il

Senato contumace. Io vi riporto che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità che il Senato si presenti, anche per rispetto, davanti alla Corte costituzionale a difendere le sue ragioni. Stiamo quindi deliberando non sulla vicenda sostanziale, ma sul fatto che il tribunale di Catania ci chiama davanti alla Corte costituzionale e noi, rispettosamente, andremo davanti ad essa a difenderci.

Sottolineo ancora che la Giunta ha deliberato in questo senso all'unanimità. Tutti i Gruppi hanno sostenuto, cioè, l'opportunità che si vada davanti alla Corte costituzionale a difendere le ragioni del Senato.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CROATTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, l'azzardopatia è una piaga terribile che sta colpendo il nostro Paese, diventando ogni giorno sempre più grave. Gli ultimi dati fotografano una realtà molto preoccupante, con una crescita di fatturati altissima all'interno del nostro territorio.

Nel 2022 il gioco legale ha registrato un costo complessivo pari a 136 miliardi per gli italiani, crescendo rispetto a tale anno del 22,3 per cento. Equivale quasi a quattro manovre di bilancio di quell'anno e quasi a tre volte la spesa che il nostro Paese affronta per l'istruzione; 136 miliardi drenati dalle famiglie più in difficoltà del nostro Paese: una cifra impressionante. Le persone che utilizzano questi soldi spesso e volentieri sono proprio quelle più in difficoltà, che dietro il gioco cercano di recuperare uno *status* sociale molto difficile. È una cifra mostruosa e fra poco quello *online* supererà di molto quello diretto. Si parla in quest'anno di quasi di 80 miliardi giocati *online*. E lo Stato cosa fa? Lo Stato in realtà è biscazziere, perché dietro questa cifra